

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Aprile 2012

Processo amministrativo. Giudizio di ottemperanza.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 aprile 2012, n. 2 - Pres. Coraggio, Est. De Nictolis

L'ordinanza di assegnazione di un credito, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. all'esito del processo di espropriazione presso terzi, ha attitudine ad avere la forza del giudicato sulla esistenza e sull'ammontare del credito, nonché sulla sua spettanza al creditore esecutante, sicché, quando è definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, co. 3, lett. c), c.p.a..

[Link al testo della Plenaria n. 2](#)

La sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 2 del 2012 ha composto il contrasto di giurisprudenza che si era formato tra l'orientamento del Consiglio di Stato, favorevole alla proponibilità del ricorso per l'ottemperanza (Cons. St., sez. IV, 1° aprile 1992, n. 352; sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7401; sez. IV, 6 novembre 2008, n. 5485; sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6241; sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7463), e quello opposto del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (14 giugno 1999, n. 262).

L'Adunanza Plenaria ha rimarcato che l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato – oltre a presupporre l'accertamento della esistenza e dell'ammontare del credito ed a trasferire il credito dal debitore pignorato al creditore esecutante – ha natura di titolo esecutivo ed è suscettibile di acquisire una efficacia analoga al giudicato (anche nei confronti del debitore del debitore, pur quando si tratti di una pubblica amministrazione), se non è tempestivamente impugnata.

La medesima sentenza è la prima resa dal Presidente Giancarlo Coraggio, quale Presidente del Consiglio di Stato.

Quale segno di continuità dei collegi decidenti, va rilevato che anche la sentenza n. 1 del 2012 dell'Adunanza Plenaria, sottoscritta dal precedente Presidente Pasquale de Lise, è stata redatta dal consigliere Rosanna de Nictolis.

Sanità pubblica. Spese sanitarie.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2012, nn. 3 e 4 - Pres. Coraggio, Est. Caringella

In considerazione delle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di cui all'art. 32 l. 27 dicembre 1997, n. 449, e in applicazione dei principi di buona amministrazione, la Regione all'inizio di un esercizio finanziario può fissare tetti provvisori di spesa per le strutture private accreditate col Servizio sanitario nazionale e poi, a seguito delle determinazioni del C.I.P.E. sulle risorse disponibili, può disporre tagli percentuali rispetto ai tetti stabiliti per l'anno precedente, con effetti retroattivi sulle prestazioni già erogate in corso d'anno. In assenza di tempestive

determinazioni sui tetti provvisori di spesa, se in corso d'anno intenda retroattivamente ridurre i tetti di spesa rispetto all'esercizio precedente, la Regione deve tenere conto anche delle legittime aspettative degli operatori privati sulla ultrattività della disciplina fissata per l'anno precedente.

[Link al testo della Plenaria n. 3 e della Plenaria n. 4](#)

L'Adunanza Plenaria ha ribadito i principi già enunciati con la precedente sentenza n. 8 del 2006 sulla natura autoritativa dei provvedimenti di determinazione dei c.d. tetti di spesa. Sulla base di un'articolata esposizione dell'evoluzione della normativa in materia, la sentenza n. 3 del 2012 ha con chiarezza rilevato come la spesa pubblica, pur quando riguardi la salvaguardia del diritto fondamentale alla salute, non può che tenere conto delle effettive disponibilità finanziarie ed ha precisato i principi di buona amministrazione cui si deve attenere la Regione, quando i tetti di spesa siano determinati retroattivamente in corso dell'esercizio finanziario, a seconda se all'inizio dell'esercizio siano stati fissati o meno tetti provvisori, tali da consentire agli operatori scelte consapevoli sulla programmazione della loro attività.

Processo amministrativo. Spese di giustizia.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 aprile 2012, nn. 5 e 6 (decr.) - Pres. Coraggio, Est. Branca

Il giudice amministrativo, in sede di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore che abbia prestato la propria attività a seguito dell'atto di ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 può dimezzare gli importi indicati dal difensore, in considerazione del relativo impegno professionale e della natura cautelare del giudizio.

[Link al testo del decreto n. 5 e al decreto 6](#)

Accesso ai documenti. Tutela giurisdizionale.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 aprile 2012, n. 7 - Pres. Coraggio, Est. Branca

Gli associati della Società italiana degli autori ed editori, e non anche le associazioni dei consumatori, hanno titolo ad ottenere copia degli atti delle delibere con cui l'ente si è attivato per esperire le azioni necessarie per il recupero delle somme a suo tempo investite tramite la società Lehman Brothers.

[Link al testo della Plenaria n. 7](#)

La sentenza della Adunanza Plenaria ha approfondito la questione dei limiti entro i quali una associazione dei consumatori abbia titolo ad ottenere copia degli atti emessi da una pubblica amministrazione, esaminando la normativa legislativa e regolamentare rilevante in materia.